

Il DPR 146/2018 e la nuova normativa sui gas fluorurati.

AGGIORNAMENTO 26/03/2019 VER 1.4.2

Politiche UE per ridurre le emissioni

Per evitare che i cambiamenti climatici raggiungano livelli pericolosi, la comunità internazionale ha concordato che la temperatura media del pianeta non deve superare di **2°C** quella registrata nel periodo preindustriale.

L'UE si è fissata obiettivi vincolanti in materia di **clima ed energia** da realizzare entro il 2020 tra i quali quello di ridurre le emissioni di gas a effetto serra di almeno il **20%** rispetto ai livelli del 1990.

Gli F-gas rappresentano il 2% delle emissioni complessive di gas ad effetto serra della UE ma dal 1990 sono cresciuti del 60%.

Con l'obiettivo di contenere, prevenire e ridurre le emissioni di FGAS l'Unione adotta, nel 2006, il Regolamento 842 e, nel 2014, il Regolamento 517.

Regolamento 517/2014

Il Regolamento 517/2014, in vigore dal 1 gennaio 2015, prevede, tra l'altro:

- i. Obbligo periodico di controllo delle perdite e installazione di sistemi di rilevamento delle perdite
- ii. Obbligo di recupero di gas residui al fine di garantirne il riciclaggio, la rigenerazione o la distruzione.
- iii. Restrizioni all'immissione in commercio di prodotti e apparecchiature che li contengono
- iv. Condizioni per particolari usi di gas fluorurati a effetto serra
- v. Etichettatura di prodotti ed apparecchiature prima dell'immissione in commercio
- vi. Limiti quantitativi per l'immissione in commercio di idrofluorocarburi mediante un sistema di quote
- vii. Programmi di formazione e qualificazione per personale che opera su apparecchiature contenenti gas**
- viii. Monitoraggio e tracciatura delle fasi di produzione, importazione, distribuzione, utilizzo di gas.**

D.P.R. 146/2018

Il D.P.R. 146/2018, in vigore dal 25/1/2019 :

a) individua le autorità competenti

b) individua gli organismi di controllo indipendenti competenti per le procedure di verifica per fabbricanti, importatori ed esportatori di apparecchiature e di FGAS

c) individua le procedure per la designazione degli organismi di certificazione delle persone fisiche e delle imprese e *d)* degli organismi di attestazione;

e) stabilisce le modalità di riconoscimento dei certificati e attestati di formazione rilasciati da altri Stati membri;

f) disciplina il registro telematico nazionale delle persone e delle imprese certificate;

g) disciplina la costituzione e la gestione di una banca dati per la raccolta e la conservazione delle informazioni relative alle vendite di gas fluorurati a effetto serra e delle apparecchiature nonché alle attività di installazione, manutenzione, riparazione e smantellamento di dette apparecchiature;

h) individua i sistemi di comunicazione delle informazioni per la raccolta di dati sulle emissioni dei settori rientranti nel campo di applicazione del regolamento medesimo;

i) disciplina l'etichettatura delle apparecchiature

Quali sono le principali modifiche ?

Rispetto al previgente D.P.R. 43/2012:

1. Amplia l'ambito di applicazione con l'introduzione di nuove apparecchiature (celle frigorifero installate su rimorchi e camion frigorifero, commutatori elettrici) e nuove attività (smantellamento).
2. Modifica le procedure di raccolta dei dati e delle informazioni con l'istituzione della Banca dati gas fluorurati a effetto serra e apparecchiature contenenti gas fluorurati alla quale
 - I fornitori di gas e apparecchiature **non** ermeticamente sigillate agli utilizzatori finali comunicano i dati di vendita, a partire dal 25 luglio 2019
 - I soggetti certificati che svolgono attività di installazione, riparazione, manutenzione, controllo delle perdite e smantellamento comunicano una serie di informazioni relative alle attività svolte, a partire dal 25 settembre 2019
3. Abroga l'obbligo di dichiarazione annuale all'ISPRA già da maggio 2019 e l'obbligo di tenuta dei registri dell'apparecchiatura, a partire dal 25 settembre 2019.

Cosa non è cambiato

1. Organismi competenti (Ministero Ambiente, Accredia, enti di certificazione, camere di commercio, Ispra)
2. Ruolo degli operatori .
3. Ruolo del Registro telematico nazionale delle persone e delle imprese certificate
4. Obbligo di certificazione per persone e imprese, in relazione alle diverse attività svolte

Chi sono gli operatori

il proprietario o altra persona fisica o giuridica che esercita un effettivo controllo sul funzionamento tecnico dei prodotti e delle apparecchiature. A tal fine una persona fisica o giuridica esercita un effettivo controllo se ricorrono tutte le seguenti condizioni:

- 1) libero accesso all'apparecchiatura, che comporta la possibilità di sorvegliarne i componenti e il loro funzionamento, e la possibilità di concedere l'accesso a terzi;
- 2) controllo sul funzionamento e la gestione ordinari;
- 3) il potere, anche finanziario, di decidere in merito a modifiche tecniche, alla modifica delle quantità di gas fluorurati nell'apparecchiatura, e all'esecuzione di controlli o riparazioni.

Quali obblighi hanno gli operatori ?

L'impresa o ente che si configura come "operatore" delle apparecchiature contenenti FGas non è tenuta ad iscriversi al Registro né certificarsi.

Per le operazioni di installazione, manutenzione, riparazione, assistenza e smantellamento delle apparecchiature rientranti nell'ambito di applicazione nonché per l'attività di controllo delle perdite e di recupero degli FGas in esse contenute, gli operatori hanno l'obbligo di:

- Rivolgersi a persone o imprese certificate: l'elenco è disponibile sul sito www.fgas.it
oppure
- Utilizzare proprio personale iscritto al registro ed in possesso di certificato.

Apparecchiature	Attività	Obblighi
Apparecchiature fisse di refrigerazione, condizionamento d'aria e pompe di calore fisse (Reg. 2067/2015) Apparecchiature di protezione antincendio (Reg. 304/2008)	<ul style="list-style-type: none"> • Installazione; riparazione, manutenzione o assistenza; • Smantellamento 	Obbligo di certificazione per imprese e persone
	<ul style="list-style-type: none"> • Recupero • Controllo delle perdite (per le apparecchiature con quantità di CO2 => 5 ton o 10 se ermeticamente sigillate) 	Obbligo di certificazione per persone
Celle frigorifero di autocarri e rimorchi frigorifero (Reg. 2067/2015)	<ul style="list-style-type: none"> • Installazione; riparazione, manutenzione o assistenza; • Smantellamento • Recupero e controllo delle perdite 	Obbligo di certificazione per le persone
Commutatori elettrici (Reg.2066/2015)	<ul style="list-style-type: none"> • installazione; • riparazione, manutenzione o assistenza; • Smantellamento o • recupero. 	Obbligo di certificazione per le persone

Per quali attività serve il certificato

Chi rilascia i certificati e gli attestati ?

I certificati e gli attestati vengono rilasciati da organismi di certificazione e di attestazione accreditati.

Il certificato deve essere ottenuto entro 8 mesi dall'iscrizione al Registro oppure, se già iscritte, entro 8 mesi dall'entrata in vigore del D.P.R. 146/2018. In caso di mancato rispetto di tale limite decade, previa notifica, l'iscrizione dal Registro

I certificati vengono rilasciati

- alle persone a seguito del superamento di un esame teorico e pratico, hanno una durata di 10 anni e sono soggetti a verifiche di mantenimento annuali di natura documentale.
- alle imprese a seguito di una visita ispettiva svolta presso l'impresa per accertare il possesso dei requisiti, hanno una durata di 5 anni e sono soggetti a verifiche di mantenimento annuali di natura documentale

I certificati già rilasciati sono validi ?

I certificati e gli attestati emessi ai sensi del regolamento (CE) n. 842/2006, restano validi conformemente alle condizioni alle quali sono stati originariamente rilasciati

[Home](#) » [Registro](#) » [Consultazione](#) » [Ricerca Sezione C](#)

[Home](#)

[Scrivanie Telematiche](#)

[Persone ed Imprese](#)

[Organismi](#)

[Registro](#)

[Consultazione](#)

[CCIAA e Versamenti](#)

[Informazioni utili](#)

[Help](#)

[Verifica Compatibilità](#)

[Informazioni Versione](#)

Ricerca Sezione C

Sezione delle Persone e delle Imprese Certificate

Filtri

Nazione

Regione

Codice Fiscale / VAT ⓘ

Ragione Sociale /
Cognome contiene inizia per

Numero Certificato

Profilo

Provincia

Attività

Legenda:  Persona  Impresa

* campi obbligatori

NB: la ricerca per regione/provincia avviene sui campi relativi a sede legale, sedi secondarie o sede italiana per le imprese e sui campi relativi a domicilio, residenza e territorio di competenza per le persone

Elenco delle imprese e persone certificate

Definizioni

Attività	Descrizione
<u>Installazione</u>	Assemblaggio di due o più parti di apparecchiatura o circuiti contenenti o destinati a contenere gas fluorurati a effetto serra, ai fini del montaggio di un sistema nel luogo stesso in cui sarà utilizzato; tale attività comporta l'assemblaggio di condotti del gas di un sistema per completare un circuito, indipendentemente dall'esigenza di caricare o meno il sistema dopo l'assemblaggio;
<u>Manutenzione o assistenza</u>	Tutte le attività che implicano un intervento sui circuiti contenenti destinati a contenere gas fluorurati a effetto serra, tranne il recupero dei gas e i controlli per individuare le perdite, in particolare tutte quelle attività effettuate per immettere nel sistema gas fluorurati a effetto serra, rimuovere una o più parti del circuito frigorifero o dell'apparecchiatura, riassemblare due o più parti del circuito o dell'apparecchiatura e riparare le perdite
<u>Recupero</u>	Raccolta e stoccaggio di FGAS provenienti da prodotti, inclusi contenitori, e apparecchiature effettuati nel corso delle operazioni di manutenzione o assistenza o prima dello smaltimento dei prodotti o delle apparecchiature
<u>Riparazione</u>	Ripristino di prodotti o apparecchiature che contengono o il cui funzionamento dipende da gas fluorurati a effetto serra, che risultino danneggiati o in cui si sono verificate perdite, riguardante una parte contenente o destinata a contenere tali gas
<u>Smantellamento</u>	Interruzione dell'uso o del funzionamento di un prodotto o di una parte di apparecchiatura contenente gas fluorurati a effetto serra.

Cos'è la Banca Dati FGAS

Al fine di raccogliere le informazioni contenute nei registri di cui all'articolo 6 del regolamento (UE) n. 517/2014, le

- vendite di gas fluorurati a effetto serra e di apparecchiature contenenti tali gas
- le attività di assistenza, manutenzione, riparazione e smantellamento di dette apparecchiature;

sono comunicate, per via telematica, alla Banca dati gestita dalla Camera di commercio competente

Cos'è la Banca Dati degli interventi

Il D.P.R. 146/2018 istituisce la Banca dati gas fluorurati e apparecchiature contenenti gas fluorurati che, come chiarito all'articolo 16, diventerà operativa (per quanto riguarda la comunicazione dei dati sugli interventi) decorsi **8** mesi dall'entrata in vigore del Decreto, ovvero dal 25 settembre 2019.

Fino alla data del 24 settembre avrà valore legale il registro cartaceo (si tratta infatti di un adempimento previsto dal Regolamento europeo).

A partire dal 25 settembre 2019, l'obbligo di tenuta dei registri sarà rispettato mediante la comunicazione alla Banca dati.

L'obbligo di comunicazione non è più in capo agli operatori ma ai soggetti certificati, ciascuno per la parte di sua competenza.

Per quali apparecchiature ?

Le apparecchiature sono definite dall'articolo 4 c.2 del regolamento 517/2014

- a) apparecchiature fisse di refrigerazione;
- b) apparecchiature fisse di condizionamento d'aria;
- c) pompe di calore fisse;
- d) apparecchiature fisse di protezione antincendio;
- e) celle frigorifero di autocarri e rimorchi frigorifero;
- f) commutatori elettrici;

Il Regolamento elenca i FGAS nell'ambito di applicazione cui si aggiungono le loro miscele.

La soglia di 5 tonnellate di CO2 equivalenti è utilizzata esclusivamente per determinare gli obblighi e la frequenza dei controlli delle perdite. *(chiarimento sul sito del Ministero Ambiente 31/1/2019)*

Chi comunica i dati

- Imprese certificate che svolgono l'attività di installazione, manutenzione, riparazione, controllo delle perdite e smantellamento
- Persona fisica certificata, se l'impresa non è obbligata :
 - **Caso 1: Enti ed imprese che si configurano come operatori (proprietari delle apparecchiature) e si avvalgono di personale interno per le attività.**
 - Caso 2: Imprese che svolgono attività nel campo dei commutatori o delle celle frigorifere di camion e rimorchi e non sono soggette a certificazione.

Quando e come ?

La comunicazione va effettuata alla Banca Dati nazionale gestita dalle Camere di commercio via telematica, entro **30** giorni:

- A. dall'installazione delle apparecchiature;
- B. Dal **primo intervento di controllo delle perdite, manutenzione o riparazione di apparecchiature** già installate;
- C. Dallo **smantellamento delle apparecchiature.**

Che cosa

- data di installazione (secondo la definizione di installazione) o data dell'intervento;
- fattura e scontrino di vendita (se disponibile);
- luogo di installazione/smantellamento;
- anagrafica dell'operatore;
- tipologia di apparecchiatura;
- codice univoco di identificazione dell'apparecchiatura, rilasciato dal sistema al primo intervento;
- quantità e tipologia di gas fluorurati a effetto serra presenti e eventualmente aggiunti;
- nome e indirizzo dell'impianto di riciclaggio o rigenerazione e, *ove del caso*, il numero di certificato, se le quantità di gas fluorurati a effetto serra installati sono state riciclate o rigenerate;
- dati identificativi della persona fisica certificata o dell'impresa certificata che ha effettuato l'intervento;
- quantità e tipologia di gas a effetto serra recuperata durante l'intervento sull'apparecchiatura.
- osservazioni: campo libero non codificato.

Va inviata la comunicazione annuale ?

A decorrere dalla data di entrata in vigore del D.P.R. n. 146/2018, è abrogato l'articolo 16, comma 1 del D.P.R. n. 43/2012 relativo alla comunicazione ad ISPRA, entro il 31 maggio di ogni anno, delle informazioni riguardanti le quantità di emissioni in atmosfera di gas fluorurati.

La Dichiarazione F-gas relativa alle informazioni del 2018 (termine di comunicazione 31 maggio 2019) non dovrà essere trasmessa.

Si deve tenere il Registro ?

Fino alla data del 24 settembre avrà valore legale il registro cartaceo (si tratta infatti di un adempimento previsto dal Regolamento europeo) che dovrà essere tenuto da operatori di:

- apparecchiature con carico di gas fluorurati pari o superiore a 5 tonnellate di CO₂ equivalente.
- apparecchiature ermeticamente sigillate con carico di refrigerazione superiore a 10 ton di CO₂ equivalente.

A partire dal 25 settembre 2019, l'obbligo di tenuta dei registri sarà rispettato mediante la comunicazione che installatori e manutentori trasmetteranno alla Banca dati dalla quale l'operatore potrà scaricare un attestato contenente tutte le informazioni relative alle proprie apparecchiature.

Cos'è la Banca dati delle vendite ?

Il D.P.R. 146/2018 istituisce la Banca dati gas fluorurati a effetto serra e, all'articolo 16, stabilisce coloro che le imprese che forniscono gas fluorurati e apparecchiature non ermeticamente sigillate che li contengono comunicano alla Banca Dati dei gas e delle apparecchiature i dati di vendita a decorrere dal **24 luglio**, 6 mesi dall'entrata in vigore del Decreto.

La Banca Dati verrà avviata anticipatamente per consentire l'iscrizione e la predisposizione di procedure e strumenti.

Fino alla data del 24 luglio avrà valore legale il registro cartaceo (si tratta di un adempimento previsto dal Regolamento europeo). Dalla data del 25 luglio invece avrà valore legale la nuova banca dati.

Chi può acquistare FGAS ?

Per attività per le quali è richiesto un certificato o un attestato (installazione, assistenza, manutenzione o riparazione delle apparecchiature che contengono FGAS) i gas fluorurati a effetto serra sono esclusivamente **venduti a e acquistati da imprese in possesso dei certificati** o degli attestati pertinenti o da imprese che impiegano persone in possesso di un certificato o di un attestato di formazione.

Per lo svolgimento di attività per le quali non è previsto nessun obbligo di certificazione/attestazione, gli F-gas possono essere venduti liberamente.

Chi può acquistare apparecchiature ?

Le apparecchiature di refrigerazione, condizionamento, pompe di calore, impianti antincendio, commutatori, celle frigorifero su rimorchi che ricadono in queste condizioni

- a) non ermeticamente sigillate (solidamente fissate con connessione permanente)
- b) contenenti gas fluorurati a effetto serra

Possono essere vendute a

- Imprese certificate che indicano l'utilizzatore finale
- **Utilizzatori finali che dichiarano che l'installazione è effettuata da un'impresa certificata; la medesima dichiarazione può essere fatta dal rivenditore se offre il servizio di installazione**

Soggetti	Violazione	Sanzioni in Euro
Operatori (proprietari) delle seguenti applicazioni fisse: refrigerazione, condizionamento d'aria, pompe di calore mobili compresi i circuiti nonché i sistemi di protezione antincendio (303, 304)	Che non provvedono affinché esse siano <u>controllate</u>	7.000 – 10.000
	Che non si avvalgono di personale certificato per le attività di controllo	10.000 – 100.000
	Che non si avvalgono di personale certificato per la riparazione delle perdite di cui ai regolamenti 1516 (refrigerazione) e 1497 (antincendio)	10.000 – 100.000
Operatori (proprietari) delle seguenti applicazioni fisse: refrigerazione, condizionamento d'aria, pompe di calore mobili compresi i circuiti nonché i sistemi di protezione antincendio , commutatori, impianti contenenti solventi a base di gas (303,304,305,306)	Che non si avvalgono di personale in possesso di certificato o di certificato provvisorio o di certificato rilasciato da altro stato membro per attività di recupero gas fluorurati durante la riparazione o manutenzione	10.000 – 100.000
Imprese che effettuano recupero di gas fluorurati da impianti di condizionamento d'aria dei veicoli a motore con esclusione delle attività di ricarica che non comporta preventivo o successivo recupero dei gas fluorurati dagli impianti	Che impiegano personale non in possesso dell'attestato, anche rilasciato da altri stati membri	7.000 – 100.000
Imprese che effettuano l'attività di contenimento o recupero per	Prendono in consegna fgas utilizzando personale non in possesso del certificato o di certificato provvisorio o di certificato rilasciato da altro stato membro	10.000 -100.000
Imprese che svolgono le attività disciplinate dai regolamenti n. 303 e 304	Senza essere in possesso di certificato o di certificato provvisorio o di certificato rilasciato da altro stato membro	10.000 -100.000
Imprese tenute all'iscrizione al registro	Non si iscrivono	1.000 – 10.000

Sanzioni (D.lgs. N.26/2013)